

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali. Atto n. 47 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	61
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	65
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201 Governo	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII, n. 1 (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	62

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 ottobre 2018. – Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.

Atto n. 47.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 ottobre 2018.

Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Guido Germano PETTARIN (FI) osserva che l'atto in esame riveste una grande importanza e ha rilevanti effetti non solo verso coloro che già partecipano a simili forme previdenziali, ma soprattutto per i giovani che lo faranno in futuro. Ringrazia il relatore per il lavoro svolto, in specie per il richiamo relativo ai rischi connessi ai trasferimenti transfrontalieri e preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 23 ottobre 2018. – Presidenza del presidente Sergio BATTELLI – Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari europei, Luciano Barra Caracciolo.

La seduta comincia alle 15.05.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.

C. 1201 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2018.

Sergio BATTELLI, *presidente*, segnala che sul disegno di legge di delegazione sono pervenuti il parere del Comitato per la legislazione, che ha formulato talune osservazioni, nonché le relazioni delle Commissioni di merito, tutte favorevoli ad eccezione di quella della Commissione Giustizia che ha reso un parere favorevole con una osservazione. Ricorda che deve ancora pervenire la relazione della Commissione Bilancio. Avverte inoltre che nessuna delle Commissioni di merito ha, per il momento, trasmesso emendamenti. Segnala anche che sulla Relazione consuntiva sono pervenuti pareri favorevoli da parte di tutte le Commissioni, ad eccezione della Commissione bilancio, che ancora non si è espressa. Ricorda che, sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di delegazione europea scadrà, mercoledì 25 ottobre, alle ore 17.

Piero DE LUCA (PD) osserva che il disegno di legge di delegazione europea rappresenta, di fatto, il provvedimento più rilevante tra i lavori annuali della Commissione. Per questo motivo, ringraziando comunque il sottosegretario Barra Caracciolo per la sua partecipazione, avrebbe ritenuto più opportuna, dal punto di vista politico, la presenza del Ministro Savona cui avrebbe voluto chiedere quali saranno le reazioni del Governo alla recente bocciatura – segnala che la notizia è giunta

pochi minuti prima – da parte della Commissione europea del documento sul documento programmatico di bilancio. Sul merito del provvedimento sottolinea tre singole questioni. La prima, connessa all'esigenza di dare attuazione alla direttiva (UE) 2017/1371 del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, concerne quanto disposto dall'articolo 3 del disegno di legge, che detta principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della succitata direttiva, che delega, tra l'altro, il Governo, al comma 1, lettera *d*), a modificare l'articolo 322-*bis* del codice penale. Ricorda in proposito che è in corso di esame il disegno di legge C. 1189 del Governo, recante misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, che reca tra l'altro una revisione del citato articolo 322-*bis* del codice penale. In tal senso, ritiene che non sia opportuno modificare il citato articolo 322-*bis* del codice penale con due distinti interventi legislativi, e auspica che la sua revisione sia affrontata in modo organico e unitario nella più ampia sede di esame di quest'ultimo disegno di legge. La seconda questione riguarda l'esigenza di adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, che, sulla base della procedura di cooperazione rafforzata, ha istituito la Procura europea e che prevede, all'articolo 13, che negli Stati siano presenti due o più procuratori europei delegati. Rileva, invece, come il testo all'esame, all'articolo 4, comma 3, lettera *b*), che dispone alcuni criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, preveda che le funzioni di procuratore europeo delegato siano esercitate da non meno di due e da non oltre dieci magistrati. A questo proposito, chiede in che modo sia stato individuato il numero massimo di dieci, visto che la direttiva si esprime nel senso ricordato, e se esso sia frutto di una discussione e di un ragionamento del Governo, ovvero se si tratti di un numero scelto « a caso », come, a suo avviso, sembra sempre più spesso fare l'Esecutivo, e

come per altro ritiene sia, ad esempio, avvenuto circa i numeri del documento programmatico di bilancio poi bocciato a Bruxelles. La terza questione riguarda un'esigenza di chiarezza e coordinamento nella predisposizione di sanzioni penali e amministrative efficaci in materia di trasporti marittimi di cui agli articoli 16, 17 e 18 del disegno di legge. Osserva in particolare che l'articolo 16, comma 1, lettera c), delega il Governo a prevedere misure sanzionatorie penali – in caso di inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione delle navi da passeggeri – mentre alla lettera d) conferisce la delega a prevedere sanzioni amministrative in caso di violazioni diverse da quelle della citata lettera c), senza specificare, a suo avviso, quali siano queste ultime. Osserva che analoghe previsioni si riscontrano nei successivi articoli 17 e 18. Ritiene che quanto evidenziato possa essere foriero di incertezza giuridica e confusione, invitando a rivederne le disposizioni e sottolineando che, in mancanza di chiarezza, sarebbe anche difficile, se non impossibile, controllare l'esatta osservanza dell'attuazione della delega in sede di esame parlamentare dei futuri atti del Governo di recepimento e rendere possibile il rilascio del parere da parte della Commissione.

Augusta MONTARULI (FdI) associandosi a quanto rilevato dal collega De Luca, aggiunge che il provvedimento all'esame, all'articolo 3, dispone di fatto un ampliamento dei reati previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2001, che irroga sanzioni amministrative, e segnala che il principio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h), reca la formulazione «ove necessario», lasciando quindi la libertà di stabilire sanzioni penali in aggiunta a quelle amministrative. Ritiene che ciò snaturi il predetto decreto legislativo n. 231 del 2001 e crei disparità tra i soggetti che incorrerebbero, alcuni, in sole sanzioni amministrative ed altri anche in sanzioni penali. Inoltre è dell'avviso che quanto previsto vada a complicare un quadro giuridico che è già complicato di suo e

ingeneri incertezza giuridica. Conclude invitando a modificare il testo in modo opportuno ritenendo preferibile non toccare l'impianto sanzionatorio amministrativo.

Cristina ROSSELLO (FI) segnala che il provvedimento all'esame non prevede il recepimento di due direttive di cui pure il termine di recepimento è scaduto. In particolare, chiede al Governo di chiarire le ragioni del mancato inserimento della direttiva (UE) 2017/164 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione, il cui termine per il recepimento è scaduto il 21 agosto 2018, e della direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi, il cui termine per il recepimento risulta scaduto il 10 ottobre 2017. Chiede inoltre di confermare che il recepimento della direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani sia avvenuto a livello regolamentare e di chiarire le ragioni per le quali non sia stato necessario un intervento a livello di normativa primaria.

Filippo SCERRA (M5S), *relatore sulla Legge di delegazione europea 2018*, si riserva di approfondire le problematiche emerse dal dibattito in sede di esame degli emendamenti.

Andrea CRIPPA (Lega), *relatore sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017*, rinuncia alla replica.

Il sottosegretario di Stato Luciano BARRA CARACCILO prende atto di quanto emerso dal dibattito riservandosi di intervenire con eventuali osservazioni in sede di esame delle proposte emendative. Segnala, tuttavia, che quanto rilevato dai commissari costituisce un utile e prezioso contributo per il Governo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare dei provvedimenti e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (Atto n. 47).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (atto n. 47);

considerato che il provvedimento è stato adottato in attuazione della delega conferita dalla legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017);

osservato che lo schema di decreto, recependo le disposizioni della direttiva (UE) 2016/2341, introduce modifiche al decreto legislativo n. 252 del 2005, che reca la disciplina nazionale relativa alle forme pensionistiche complementari, comprese quelle di diritto privato;

visto l'articolo 151 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, al primo paragrafo, stabilisce che «l'Unione e gli Stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione»;

considerato che l'articolo 24 della richiamata Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989 dispone che ogni lavoratore della Comunità europea deve poter beneficiare al momento della pensione di risorse che gli garantiscano un tenore di vita dignitoso;

vista la richiamata direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;

rilevato che l'articolo 64 della medesima direttiva fissa il termine per il recepimento al 13 gennaio 2019;

preso atto del parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 4 ottobre 2018;

preso atto che lo schema in esame recepisce le disposizioni della richiamata direttiva (UE) 2016/2341;

considerato, in particolare, che l'articolo 1, comma 16, dello schema in esame è volto ad introdurre nel citato decreto legislativo n. 252 del 2005, gli articoli 14-bis e 14-ter, finalizzati a recepire le disposizioni della direttiva in materia di trasferimento transfrontaliero da o verso

un fondo operante in altro Stato membro dell'Unione europea, in attuazione degli articoli 11 e 12 della direttiva;

rilevato come, nell'attuazione della facoltà, prevista dalla direttiva, di trasferimenti verso fondi di altri Stati membri, occorrerà prestare particolare attenzione al fine di garantire l'effettività delle pre-

stazioni in favore degli aderenti ai fondi previdenziali, scoraggiando operazioni giustificate solo da eventuali vantaggi di tipo fiscale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE